

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

23 novembre 2000

B5-0888/2000

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito della relazione del Consiglio e della dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento

da Yves Butel, Jens-Peter Bonde, Ole Krarup e Jean Saint-Josse

a nome del gruppo EDD

sul Consiglio europeo di Nizza, compresa la politica commerciale comune (in vista del progetto di trattato della Presidenza francese)

Risoluzione del Parlamento europeo sul Consiglio europeo di Nizza, compresa la politica commerciale comune (in vista del progetto di trattato della Presidenza francese)

Il Parlamento europeo,

- A. considerando lo stato di avanzamento dei lavori della Conferenza intergovernativa,
1. deplora il fatto che i negoziati gravitino su proposte respinte ad Amsterdam che contrappongono l'efficacia del processo decisionale europeo al rispetto della democrazia nazionale;
 2. invita a limitare la concentrazione di potere nelle mani di un collegio di commissari non eletti, privo della legittimità per impersonare la diversità dei popoli e dei paesi europei;
 3. esprime il proprio stupore dinanzi alla necessità di precisare che la Presidenza del Consiglio può accompagnare la Commissione nel quadro di un negoziato internazionale, nonché la propria perplessità sulle conseguenze di un eventuale divieto a uno Stato membro di chiedere la creazione di un gruppo speciale in seno all'OMC;
 4. invita la CIG a riflettere sul valore aggiunto della Carta dei diritti fondamentali e, inoltre, sui rischi di confusione giuridica fra la Corte di Strasburgo, le corti costituzionali degli Stati membri e la Corte di giustizia di Lussemburgo, che procede a interpretazioni al di là della lettera;
 5. esprime la propria inquietudine dinanzi alle conseguenze per la rappresentatività dei deputati al Parlamento europeo, qualora la quantità dei seggi per Stato membro debba essere ridotta in modo significativo, nonché per il rispetto dell'equilibrio originale, qualora le parità debbano essere modificate;
 6. reputa che la discussione sulla ponderazione dei voti e sull'estensione della maggioranza qualificata sollevi la questione del consenso democratico di ogni Stato membro, espresso mediante il voto dei suoi rappresentanti al Consiglio, e respinge qualsiasi tentativo di pervenire a una maggioranza europea ignara dei meccanismi democratici degli Stati membri;
 7. esprime la propria inquietudine dinanzi alla fuga in avanti che si profila a seguito dell'allargamento e dell'impatto di quest'ultimo, sottovalutato dall'insieme delle parti interessate; invita perciò gli Stati membri a definire la struttura di una cooperazione che rispetti la sussidiarietà, le identità e le differenze;
 8. esprime il proprio stupore nei riguardi della contraddizione in seno all'articolo 151 (cultura) che, pur ponendosi l'obiettivo di rispettare la diversità nazionale e regionale, propone nello stesso tempo di adottare la votazione a maggioranza qualificata, impedendo così che il diritto alla diversità prevalga;
 9. si compiace per il metodo proposto all'articolo 137 nel settore della protezione sociale e

auspica che tale approccio basato sulla cooperazione e sullo scambio di buone pratiche fra gli Stati membri, "ad esclusione di qualsiasi armonizzazione", funga da modello all'intero progetto della costruzione europea; teme tuttavia che tale articolo possa essere travisato e minare le trattative collettive praticate negli Stati membri;

10. chiede che all'articolo 16, a prescindere dalla nozione di servizio universale minimo, sia precisato che la definizione e la gestione dei servizi pubblici necessari per la coesione sociale e territoriale permanga di competenza degli Stati membri e che le strutture al servizio di un interesse collettivo e prive di fini economici siano escluse dal campo di applicazione delle norme di concorrenza;
11. si oppone all'estensione dell'articolo 93 all'imposizione fiscale indiretta e alla modifica dell'articolo 175, quali proposte, e fa notare che, in materia fiscale, il potere di imposizione deve rimanere di esclusiva competenza degli Stati membri;
12. deplora il fatto che nel Consiglio "Agricoltura" non sia stato possibile vietare l'utilizzo di farine di carni nell'alimentazione animale, lasciando così il consumatore nel dubbio, penalizzando la filiera bovina e centinaia di migliaia di posti di lavoro; esprime la propria inquietudine nei confronti delle soluzioni alternative, quali il ricorso ad alimenti proteici, che comporterebbero il rischio di un'alimentazione a base di OGM;
13. sostiene un elevato e realistico livello di tutela della salute nel settore alimentare, garante nel contempo della sicurezza di tutta la catena alimentare umana e animale, che dovrebbe poggiare su criteri che rispettano la qualità dei prodotti e le forme di produzione tradizionale;
14. insiste affinché in virtù del principio di prossimità in tali settori sia imposto un obbligo di concertazione preliminare con tutti gli attori locali, i professionisti e gli utenti interessati;
15. insiste affinché l'Autorità alimentare europea sia un organo di cooperazione e di valutazione, privo del potere di regolamentare e legislativo e sia d'altronde preposto alla raccolta e scambio d'informazioni fra gli organismi nazionali responsabili delle politiche in materia di sicurezza alimentare, unici competenti per la gestione dei rischi;
16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati candidati all'adesione.